



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Generale

Servizi finanziari

Atto N. 2078/2020

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO MEDIANTE L'ESPERIMENTO DI UNA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PER UN IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO STIMATO PARI AD EURO 21.500,00 (ONERI FISCALI INCLUSI). CIG ZD62E6553A.

In data 16/11/2020 il dirigente POLESE BARBARA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 1 del 15 gennaio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2020-2022;

Richiamato il "Regolamento per le spese in economia" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 14/7/2010 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, Codice dei contratti pubblici;

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 contenente disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";

Considerato che il servizio di riscossione coattiva delle entrate rappresenta una risorsa importante per l'Ente, in quanto è volto a garantire il recupero dei crediti di difficile esazione;

Ravvisato che tale servizio deve essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, nel rispetto altresì delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

Premesso che l'Ente si avvale, per l'attività di recupero coattivo dei crediti relativi alle proprie entrate tributarie ed extratributarie, del servizio di riscossione posto in essere da soggetti autorizzati ed iscritti all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, istituito presso il Ministero delle Finanze, in quanto lo stesso richiede specifiche conoscenze e strutture organizzative che ne possano garantire la regolare esecuzione;

Considerato quanto indicato all'articolo 1, commi dal 784 al 815, dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in merito alla riforma della riscossione delle entrate degli Enti Locali;

Preso atto che il servizio sarà affidato in concessione e che il concessionario sarà legittimato ad emettere gli atti di accertamento esecutivi e conseguentemente ad attivare tutte le successive procedure di riscossione, nonché quelle cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri di cui alle disposizioni di legge vigenti;

Considerato che il precedente contratto in concessione del servizio n. 58/2016 del 27 maggio 2016 è pervenuto a scadenza il 31 dicembre 2019;

Rilevata quindi la necessità di affidare il servizio sopra descritto a partire dalla data della stipulazione del contratto fino al 31/12/2024, con possibilità di rinnovo per i successivi 12 mesi, alle stesse condizioni contrattuali stabilite dal presente provvedimento e dai documenti di gara facenti parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto di procedere come segue :

- espletare la procedura acquisitiva mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, a fronte della mancanza di Convenzioni attive e/o Accordi Consip idonei a soddisfare la tipologia di servizio richiesto;
- il prezzo risulta l'unico elemento di valutazione delle offerte essendo predefinite le altre caratteristiche qualitative e quantitative del servizio, in quanto lo stesso, per le sue peculiari caratteristiche, è soggetto ad una specifica normativa;
- è stata effettuata una ricerca sulle piattaforme CONSIP e verificato che il servizio occorrente non è presente tra le convenzioni attive;

Si stabilisce che :

- la procedura verrà aggiudicata in favore del concorrente che avrà presentato il minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, mediante indicazione della percentuale di aggio da applicarsi rispetto al valore posto a base di gara;
- le clausole essenziali sono individuate nei documenti di gara allegati al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante;
- la R.d.O. prevederà l'invito a presentare offerta rivolgendolo a tutti gli operatori iscritti al MEPA;
- l'affidamento verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- qualora Consip S.p.A. attivasse, successivamente all'indizione della presente gara e prima dell'aggiudicazione definitiva, una convenzione relativa al medesimo servizio, nel caso in cui i prezzi e/o le condizioni contrattuali proposte da quest'ultima risultassero più convenienti, verrà richiesto all'aggiudicatario provvisorio di adeguare i prezzi e/o le condizioni contrattuali a quelli proposti dalla convenzione stipulata da Consip S.p.A.;
- l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di revocare l'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui l'offerente primo classificato non provveda a tale adeguamento;
- l'aggio a base d'asta è del 6% per tutti gli atti, indipendentemente dalla data di pagamento da parte del contribuente (Agenzia delle Entrate e Riscossioni applica un aggio del 6% sugli atti che vengono pagati dopo 60 giorni dalla notifica);
- tale aggio sarà calcolato sugli importi riscossi dal concessionario;
- il valore complessivo del servizio è stimato in € 21.500,00 (oneri fiscali inclusi) riferito alla durata totale del contratto;
- al fine della valutazione della capacità di esecuzione del servizio, il concorrente dovrà dimostrare, mediante idonea documentazione, di aver svolto regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto della concessione per conto di 3 enti pubblici, di cui almeno 1 avente popolazione residente superiore a 30.000 abitanti;
- la spesa totale per i servizi di cui sopra, dell'importo di € 21.500,00 (oneri fiscali inclusi), può essere imputata al Codice di Bilancio 0104103.1000550 come di seguito indicato :

Codice bilancio	Azione	Importo	Scadenza esigibilità

0104103	1000550	€ 1.500,00	2020
0104103	1000550	€ 5.000,00	2021
0104103	1000550	€ 5.000,00	2022
0104103	1000550	€ 5.000,00	2023
0104103	1000550	€ 5.000,00	2024

- l'aggiudicazione definitiva dell'appalto è subordinata alla positiva verifica del possesso dei requisiti di capacità generale in capo all'affidatario, a norma dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, nonché alla produzione dell'attestazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- è stato acquisito per via telematica sull'apposita piattaforma dell'ANAC il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ZD62E6553A ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

L'istruttoria del presente atto è stata svolta da Claudio Moretti, Responsabile del procedimento che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa assieme al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del come da allegato;

DISPONE

Per i motivi indicati in premessa:

1. L'avvio della procedura di scelta dell'operatore economico ai fini dell'affidamento della concessione del servizio di riscossione coattiva dalla data di stipulazione del contratto fino al 31/12/2024, sulla base degli elementi contrattuali indicati nel presente provvedimento e nei documenti di gara;
2. di autorizzare la procedura di acquisto mediante l'indizione di una R.d.O. sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione;
3. di stabilire che il prezzo è l'unico elemento di valutazione per l'affidamento della fornitura;

4. di approvare i documenti di gara in allegato al presente atto e facenti parte integrante dello stesso;
5. di stabilire che, al fine della valutazione della capacità di esecuzione del servizio, il concorrente dovrà dimostrare, mediante idonea documentazione, di aver svolto regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto della concessione per conto di 3 enti pubblici, di cui almeno 1 avente popolazione residente superiore a 30.000 abitanti;
6. di approvare la spesa complessiva di Euro 21.500,00 (oneri fiscali inclusi) e di procedere all'imputazione a bilancio come descritto nella tabella sotto indicata :

Codice bilancio	Azione	Importo	Scadenza esigibilità
0104103	1000550	€ 1.500,00	2020
0104103	1000550	€ 5.000,00	2021
0104103	1000550	€ 5.000,00	2022
0104103	1000550	€ 5.000,00	2023
0104103	1000550	€ 5.000,00	2024

7. di dare mandato all'Ufficio Provveditorato – Economato di procedere alla stipulazione dei relativi contratti e al perfezionamento dei necessari adempimenti.

Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni come indicato nell'articolo 120 del Decreto Legislativo 7 luglio 2010, n. 104.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
U	0104103	0	1000550	+	1.500,00				2020				
Note:													
U	0104103	0	1000550	+	5.000,00				2021				
Note:													
U	0104103	0	1000550	+	5.000,00				2022				
Note:													

U	0104103	0	1000550	+	5.000,00				2023				
Note:													
U	0104103	0	1000550	+	5.000,00				2024				
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-	21.500,00								

**Sottoscritta dal Dirigente
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**

PROGETTO OFFERTA

OGGETTO	<i>Servizio di riscossione coattiva delle entrate</i>
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
COMMITTENTE	<i>Direzione GENERALE – Servizi Finanziari</i>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Dott. Claudio Moretti</i>

DEFINIZIONI	
Città Metropolitana	<i>La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di contraente</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>L'operatore economico che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Concorrente	<i>Gli operatori economici ammessi a partecipare alla gara</i>
Concessionario	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto</i>
Ufficio	<i>L'Ufficio Gestioni Finanziarie e Fiscali della Direzione Generale – Servizi Finanziari</i>

SOMMARIO

	<i>pagina</i>
PROGETTO OFFERTA	3
Articolo 1 Requisiti di qualificazione.....	3
Articolo 2 Requisiti di aggiudicazione.....	3
Articolo 3 Valutazione delle offerte.....	3

PROGETTO OFFERTA

Articolo 1 Requisiti di qualificazione

Il concorrente dovrà dimostrare, mediante documentazione, di aver svolto regolarmente e con buon esito, nell'ultimo triennio, servizi analoghi quello oggetto della concessione per conto di 3 enti pubblici, di cui almeno 1 avente popolazione residente superiore a 30.000 abitanti.

Articolo 2 Requisiti di aggiudicazione

La procedura verrà aggiudicata in favore del concorrente che avrà presentato il minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, valutando il prezzo più basso sull'importo posto a base di gara, determinato in ragione dell'aggio percentuale offerto dal concorrente.

L'aggio a base d'asta è del 6%, per tutti gli atti, indipendentemente dalla data di pagamento da parte del contribuente (Agenzia delle Entrate e Riscossioni applica un aggio del 6% sugli atti che vengono pagati dopo 60 giorni dalla notifica)

Articolo 3 Valutazione delle offerte

I concorrenti devono esprimere la percentuale di aggio offerta, con un massimo di quattro decimali, avendo cura che il valore dichiarato sia inferiore alla percentuale di aggio posta a base di gara.

CONDIZIONI GENERALI

OGGETTO	<i>Servizio di riscossione coattiva delle entrate</i>
----------------	---

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
---------------------------------------	--------------------------------------

CONCESSIONARIO	<i>Direzione GENERALE – Servizi Finanziari</i>
-----------------------	--

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Dott. Claudio Moretti</i>
--------------------------------------	------------------------------

DEFINIZIONI

Città Metropolitana	<i>La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di contraente</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>L'operatore economico che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Concorrente	<i>Gli operatori economici ammessi a partecipare alla gara</i>
Concessionario	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto</i>
Ufficio	<i>L'Ufficio Gestioni Finanziarie e Fiscali della Direzione Generale – Servizi Finanziari</i>

SOMMARIO

	<i>pagina</i>
CONDIZIONI CONTRATTUALI	3
Articolo 1 Ruoli Contrattuali.....	3
Articolo 2 Vigilanza e controlli	3
Articolo 3 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	3
Articolo 4 Obblighi in materia di sicurezza	4
Articolo 5 Tutela della riservatezza	4
Articolo 6 Durata del contratto.....	4
Articolo 7 Estensioni contrattuali	5
Articolo 8 Corrispettivo e rimborsi	5
Articolo 9 Fatturazione	5
Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	6
Articolo 11 Garanzie per l'esecuzione del contratto – cauzione definitiva.....	6
Articolo 12 Penali	6
Articolo 13 Risoluzione del contratto	7
Articolo 14 Facoltà di recesso	8
Articolo 15 Responsabilità civile.....	9
Articolo 16 Cessione del contratto e subappalto	9
Articolo 17 Norma di rinvio.....	9
Articolo 18 Controversie.....	9
Articolo 19 Spese contrattuali	9

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Articolo 1 Ruoli Contrattuali

Il Concessionario dovrà fornire, il nominativo di un referente tecnico-amministrativo che assume il ruolo di Responsabile Unico Contrattuale ed è il referente nei confronti del Concessionario per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale figura dovrà avere competenze gestionali ed organizzative e disporre di poteri di firma e decisionali.

Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione nell'individuazione del referente tecnico-amministrativo e del coordinatore del servizio.

Il referente unico contrattuale del Concessionario deve identificarsi nel Responsabile del Procedimento. Il Direttore dell'esecuzione è il Responsabile dell'Ufficio attualmente denominato Gestione Finanziarie e Fiscali.

Al Direttore dell'Esecuzione compete la verifica di conformità delle prestazioni ai sensi degli articoli 301 e seguenti del Regolamento di Esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 2 Vigilanza e controlli

Ferma restando la competenza del Ministero delle Finanze e dei propri organi in merito alla vigilanza e al controllo dei soggetti che effettuano attività di riscossione per gli Enti Locali, la Città Metropolitana si riserva di poter eseguire in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative ed alle condizioni contrattuali. In particolare si richiamano i dettami di cui alla Circolare del 22 aprile 2004 n. 17 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Audit e Sicurezza e della Circolare del 31 ottobre 2000 n. 198 del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Riscossione, Ufficio del Direttore.

Pertanto, il Concessionario è tenuto:

- (a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che la Città Metropolitana riterrà opportuno eseguire o far eseguire;
- (b) a fornire alla Città Metropolitana tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.

Il Concessionario deve tenersi a disposizione del Concessionario per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno. Per detti controlli il Concessionario deve mettere a disposizione la documentazione richiesta presso i propri uffici.

Il Direttore dell'esecuzione ha la funzione di supervisione e controllo circa il puntuale adempimento da parte del Concessionario degli obblighi contrattuali. Il Direttore dell'esecuzione, sulla base delle risultanze dell'attività di supervisione e controllo, può segnalare al Concessionario l'opportunità di particolari iniziative o procedure per la migliore gestione dell'attività oggetto di appalto, ferma restando la piena autonomia di quest'ultimo soggetto di organizzare l'intero servizio secondo i propri programmi imprenditoriali e i propri criteri gestionali dei quali esso solo risponde.

Articolo 3 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Il Concessionario s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, comprese le norme in materia di assunzione di personale assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Concessionario si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

Il Concessionario si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro

scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Concessionario può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa del Concessionario nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Città Metropolitana.

Il personale dedicato al servizio deve essere abilitato e/o qualificato allo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, in possesso di tutte le competenze professionali necessarie allo svolgimento delle prestazioni richieste.

Il Concessionario s'impegna a manlevare la Città Metropolitana da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 4 Obblighi in materia di sicurezza

Il Concessionario s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Concessionario si impegna in particolare a rispettare e fare rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e della Legge Regionale di Regione Liguria 13 agosto 2007, n. 30, manlevando il Concessionario da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Il Concessionario dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori.

Il Concessionario s'impegna a manlevare la Città Metropolitana da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.

Articolo 5 Tutela della riservatezza

La ditta affidataria si obbliga, ai sensi del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, dei Provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e al Documento Programmatico sulla sicurezza della Città Metropolitana.

Il Concessionario è tenuto a comunicare alla Città Metropolitana, nel termine di dieci giorni antecedenti la stipula del contratto, il nominativo del responsabile designato del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali).

Il Concessionario è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

Il Concessionario manleva la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

Articolo 6 Durata del contratto

Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità fino al 31 dicembre 2024.

Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

Articolo 7 Estensioni contrattuali

Il contratto è prorogabile per ulteriori 12 mesi su richiesta della Città Metropolitana, per il buon termine delle attività e/o l'espletamento di nuova procedura di gara.

Il Concessionario si impegna a mantenere durante la proroga le stesse condizioni, oneri e prezzi stabiliti dal contratto iniziale relativo alla presente concessione, eventualmente integrato a termini del presente capitolato.

Articolo 8 Corrispettivo e rimborsi

Il corrispettivo contrattuale è costituito dall'aggio della riscossione espresso in percentuale offerto in sede di gara.

Le modalità di pagamento dell'aggio da parte del Concessionario vengono definite all'articolo 6 "Incassi e riversamenti", del Capitolato Speciale d'Oneri.

Articolo 9 Fatturazione

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alle attività effettivamente svolte, con l'indicazione dei corrispettivi per ciascuna attività; la fattura sarà inviata secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.

La Città Metropolitana provvederà, a seguito dei controlli effettuati sulle prestazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi, dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità del fornitore.

La fattura dovrà obbligatoriamente, riportare: l'oggetto, il numero d'impegno ed il CIG (codice identificativo gara) pena la restituzione al mittente della fattura medesima.

Si segnala che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, successive modificazioni ed integrazioni, la Città Metropolitana di Genova per singoli pagamenti superiori a 5 mila euro è tenuta ad effettuare, attraverso il servizio on line di Agenzia delle Entrate e Riscossione la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La Città Metropolitana si impegna a dare al Concessionario sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Agenzia Entrate e Riscossione.

Si segnala che a far data dal 31 marzo 2015, secondo le previsioni della Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo del 3 aprile 2013 n. 55 e del Decreto Legge del 24 aprile 2014 n. 66 art 25, come convertito con Legge del 23 giugno 2014 n. 89, le fatture emesse nei confronti del Concessionario dovranno essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Codice Univoco Ufficio: UFGE40

Descrizione Ente: Città Metropolitana di Genova

Descrizione unità Organizzativa : Direzione Generale

La fattura dovrà altresì riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire alla Città Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split Payment)

Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario s'impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti dedicati previsti dal presente capitolato entro sette giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il Concessionario s'impegna inoltre a comunicare alla Città Metropolitana entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.

Il Concessionario s'impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Concessionario e alla Prefettura – UTG di Genova.

Il Concessionario deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall'aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara.

Articolo 11 Garanzie per l'esecuzione del contratto – cauzione definitiva

L'aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia definitiva nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.e ii.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Tale deposito, da presentarsi con le modalità di cui all'articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, commi 2 e 3 ed è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da primarie imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

Articolo 12 Penali

Il Concessionario si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

In caso di mancata applicazione delle modalità organizzative, delle procedure operative, degli standard qualitativi previsti dal presente capitolato o/e risultanti dall'offerta aggiudicataria, nonché in

caso di mancata osservanza delle tempistiche previste per l'adempimento degli oneri, l'appaltatore è tenuto al pagamento di una penale così determinata:

- € 250,00 in caso di prima violazione accertata;
- € 500,00 in caso di seconda violazione accertata;
- € 1.000,00 in caso di terza violazione accertata.

Nel caso di ulteriore richiamo il Concessionario si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Resta in ogni caso salva la facoltà del Concessionario di valutare la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione contrattuale.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali sono contestati in forma scritta all'appaltatore all'indirizzo PEC comunicato.

L'appaltatore può comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non siano, a giudizio del Concessionario, accoglibili o non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, la Città metropolitana procede all'applicazione delle penali, con decorrenza dall'inizio dell'inadempimento.

Qualora l'appaltatore non provveda a rimuovere la causa dell'inadempimento, ciò potrà essere motivo per il Concessionario di risoluzione del contratto.

Le penali sono portate in deduzione dell'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell'evento o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dall'appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta del Concessionario, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

Ogni altra inadempienza grave che possa ledere la funzionalità del servizio e l'immagine del Concessionario può dar luogo, previa contestazione, alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare al Concessionario dall'inadempimento dell'appaltatore per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio; danni ai fini della quantificazione dei quali concorrerà, altresì, l'eventuale maggior costo che il Concessionario fosse chiamato a sostenere a seguito della necessità di riaffidamento del presente servizio ad altro concorrente, nell'ambito della stessa o di ulteriore procedura di gara, secondo condizioni di aggiudicazione che dovessero risultare economicamente più onerose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore resosi inadempiente, e comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che si sarebbe sostenuto in assenza della decadenza dell'appaltatore.

Articolo 13 Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 dello stesso codice, oltre ai casi indicati in altre parti del presente capitolato, le seguenti ipotesi di inadempimento:

- (1) non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- (2) sospensione o abbandono del servizio;
- (3) mancato o reiterato ritardo nell'avvio delle procedure di riscossione;
- (4) continuate irregolarità o reiterati abusi nella conduzione del servizio;
- (5) violazione di obblighi stabiliti da disposizioni normative o amministrative, nonché reiterate inosservanze delle leggi in materia di riscossione coattiva nel corso del contratto;
- (6) inadempienze di carattere temporale superiori ai trenta giorni;
- (7) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- (8) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e al presente contratto;

(9) cessione del contratto o subappalto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione della Città Metropolitana di volersi avvalere della clausola risolutiva, mediante lettera raccomandata A.R. oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Città Metropolitana, a prescindere dall'applicazione delle penali, comunica al Concessionario gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 giorni, naturali e consecutivi, per ripristinare il servizio secondo le modalità concordate e/o formulare giustificazioni.

Qualora il Concessionario non rispetti il termine sopra indicato o qualora le giustificazioni non siano, a giudizio del Concessionario, accettabili, è facoltà della Città Metropolitana risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Città Metropolitana al risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 14 Facoltà di recesso

La Città Metropolitana si riserva il diritto di recedere dal contratto nei casi di:

- (a) giusta causa;
- (b) reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi;
- (c) decadenza dalla gestione nei casi previsti dagli articoli 11 e 13 del Decreto Ministeriale 11 settembre 2000, n. 289 e ai sensi delle novazioni introdotte dal comma 788 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in merito all'albo dei concessionari.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- (1) sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Fornitore; stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc., contro il Concessionario;
- (2) il Concessionario perda i requisiti di abilitazione, idoneità professionale, qualificazione, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale, ecc., richiesti per l'esecuzione del contratto;
- (3) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte del Concessionario dei requisiti d'ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;
- (4) sia accertata a carico del Concessionario, anche nella persona dei legali rappresentanti, dei componenti degli organi di amministrazione e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- (5) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

La Città Metropolitana si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, a mezzo raccomandata A.R. oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con preavviso di almeno trenta giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Città Metropolitana.

In caso di recesso il Concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il Concessionario si riserva la facoltà, in caso di recesso o risoluzione, di chiedere al Concessionario di assicurare le prestazioni contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare danni per la Città Metropolitana.

Articolo 15 Responsabilità civile

Tutte le attività e le prestazioni previste dal presente contratto sono a totale carico e rischio del Concessionario, che ha completa autonomia nell'organizzazione di personale, mezzi e risorse, e nella valutazione degli strumenti e delle azioni più idonee a garantire il risultato richiesto, in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

E' fatto obbligo al Concessionario di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare danni a beni pubblici e privati.

Il Concessionario manleva la Città Metropolitana da ogni e qualsiasi pretesa, azione o richiesta promossa da parte di terzi, in conseguenza di danni diretti e/o indiretti e di qualsivoglia pregiudizio derivante dalla gestione del servizio,

A tal fine, il Concessionario deve essere in possesso, per tutta la durata del contratto, di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile e penale, diretta e/o indiretta, comprensiva dei danni alle persone e alle cose conseguenti all'espletamento del servizio, per fatto proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, nonché dei danni di natura esclusivamente patrimoniale,.

Ai fini assicurativi è considerata soggetto terzo la Città Metropolitana di Genova.

Copia del contratto di assicurazione deve essere consegnata alla Città Metropolitana entro i dieci giorni precedenti la sottoscrizione del contratto.

Il Concessionario nel corso dell'esecuzione, deve inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio stesso.

Articolo 16 Cessione del contratto e subappalto

Non è ammessa la cessione del contratto.

È fatto divieto al concessionario di sub appaltare in tutto o in parte l'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto.

Articolo 17 Norma di rinvio

Per quanto non previsto e considerato nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle leggi e disposizioni vigenti in corso di contratto in materia di riscossione coattiva attraverso ruolo, ingiunzione fiscale, avviso di accertamento esecutivo.

Il Concessionario s'impegna ad osservare e rispettare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti e quelle successivamente emanate in materia, nonché tutti i provvedimenti adottati dalla Città Metropolitana in materia di riscossione.

Articolo 18 Controversie

Tutte le controversie inerenti la concessione del servizio di cui al presente capitolato sono di competenza del Foro di Genova.

Articolo 19 Spese contrattuali

Sono a carico del Concessionario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto.

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI



OGGETTO	<i>Servizio di riscossione coattiva delle entrate</i>
----------------	---

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
---------------------------------------	--------------------------------------

COMMITTENTE	<i>Direzione GENERALE – Servizi Finanziari</i>
--------------------	--

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Dott. Claudio Moretti</i>
--------------------------------------	------------------------------

DEFINIZIONI	
Città Metropolitana	<i>La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di contraente</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>L'operatore economico che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Concorrente	<i>Gli operatori economici ammessi a partecipare alla gara</i>
Concessionario	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto</i>
Ufficio	<i>L'Ufficio Gestioni Finanziarie e Fiscali della Direzione Generale – Servizi Finanziari</i>

SOMMARIO

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE		<u>pagina</u>
		3
Articolo 1	Oggetto	3
Articolo 2	Valore dell'appalto e importo a base di gara	3
Articolo 3	Attività di riscossione coattiva	3
Articolo 4	Accesso alle banche dati	4
Articolo 5	Obblighi ed oneri del Concessionario.....	4
Articolo 6	Incassi e riversamenti	4
Articolo 7	Rateizzazioni.....	5
Articolo 8	Interessi di mora.....	5
Articolo 9	Discarico per inesigibilità.....	5
Articolo 10	Somme riconosciute indebite	5
Articolo 11	Rendicontazione contabile degli incassi.....	6
Articolo 12	Obblighi di segnalazione	6
Articolo 13	Ricorso all'atto di accertamento	6

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

Articolo 1 Oggetto

Il contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate della Città Metropolitana.

Sono oggetto dell'affidamento eventuali altre entrate che potrebbero essere introdotte o in sostituzione di entrate preesistenti nonché eventuali ulteriori entrate che potrebbero essere introdotte ex novo da specifica disposizione legislativa durante la vigenza del contratto.

La riscossione coattiva sarà effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi dal 792 al 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a seguito della emissione, da parte del Concessionario stesso del relativo avviso di accertamento esecutivo.

Nei casi previsti dalla legge è consentito al Concessionario l'utilizzo dello strumento della ingiunzione fiscale, secondo la disciplina dettata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 Valore dell'appalto e importo a base di gara

Il valore annuo del contratto è determinato in funzione dell'aggio spettante al concessionario sugli importi riscossi ed è stimato in circa € 6.100,00 (oneri fiscali inclusi) per un totale complessivo di circa € 21.500,00 in ragione della durata del contratto e tenuto conto anche del possibile rinnovo.

Per l'attività di riscossione coattiva oggetto della concessione, il Concessionario è compensato con un aggio (oneri fiscali inclusi) nella misura, posta a base di gara, del 6% calcolato sulle somme riscosse dalle liste di carico.

Di seguito si dettagliano i valori complessivi annui delle pratiche inviate per la riscossione coattiva nel periodo 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2019:

2019	2018	2017	2016
€ 400.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 900.000,00

Gli importi delle pratiche riportati in tabella devono intendersi indicativi.

La concessione non è soggetta alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in quanto il Servizio non si svolge presso le sedi della Città Metropolitana. Gli oneri per la sicurezza da interferenza, sono pari a zero.

Articolo 3 Attività di riscossione coattiva

Il Concessionario assume la gestione di tutte le pratiche di riscossione coattiva trasmesse dalla Città Metropolitana nel periodo contrattuale, nonché di quelle riferite alle annualità precedenti all'avvio del presente contratto, qualora il Committente alla stessa data non abbia ancora provveduto all'emissione delle liste di ruolo e alla loro consegna al concessionario uscente. Il concessionario assicura altresì il completamento delle procedure esecutive già avviate ma non ancora concluse alla scadenza del presente contratto.

La riscossione coattiva e l'espletamento delle relative procedure cautelari ed esecutive previste dalla normativa vigente sono promosse dal Concessionario nei confronti dei soggetti identificati dal Committente.

Il Committente comunica le informazioni e i dati da trattare, relativi ai soggetti nei confronti dei quali devono essere attivate le procedure di riscossione coattiva, in via telematica con file tracciato 290 con presenza testi - o in alternativa mediante file in formato Excel.

Il Concessionario dovrà formalizzare la presa in carico del ruolo attraverso una comunicazione effettuata tramite posta elettronica certificata.

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione, con modalità on line, un portale che, attraverso un accesso telematico, consentirà, di seguire il procedimento di riscossione coattiva, in qualsiasi momento, garantendo un costante aggiornamento dello stesso.

Tramite il portale dovranno essere visibili i dati relativi alla situazione debitoria di ogni soggetto (maggiorazioni applicate, dati sulle notifiche, rateizzazioni concesse, atti scaricati ed annullati, eventuali sgravi, stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute) e i relativi incassi.

Ogni azione di riscossione dovrà essere proceduta da una accurata analisi di esigibilità per la successiva attivazione delle procedure di riscossione, al fine di procedere alla tempestiva riscossione della somma dovuta.

Il Concessionario dovrà attivare tutte le fasi necessarie alla migliore tutela del credito.

Articolo 4 Accesso alle banche dati

Il Concessionario sarà autorizzato ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria, per il tramite dell'Ente, ai sensi dall'articolo 1, comma 791 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 5 Obblighi ed oneri del Concessionario

Sono a carico del Concessionario gli obblighi e gli oneri di seguito riportati.

- (a) Il concessionario si assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.
- (b) Tutte le notizie, i dati e le informazioni in possesso del Concessionario in ragione del servizio affidato in concessione sono coperte dal segreto d'ufficio, conseguentemente è tenuto alla osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza.
- (c) Oneri e spese relative alla stampa della modulistica e degli stampati da utilizzare nel corso dell'esecuzione del contratto. Il Concessionario nulla può pretendere dal committente in caso di giacenze degli stampati a fine contratto.
- (d) Costi per l'acquisizione e la manutenzione di software e collegamenti telematici occorrenti per la gestione delle attività affidate

Articolo 6 Incassi e riversamenti

Ai sensi dell' articolo 1, comma 790 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'Ente, al solo fine di consentire, ai soggetti Concessionari dei servizi, la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantisce l'accesso ai conti correnti intestati ad esso e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili.

L'accesso ai conti correnti individuati dall'Ente è garantito per consentire gli accrediti automatici e tempestivi delle somme versate dai debitori.

Il Concessionario del servizio trasmette entro il giorno dieci del mese all'Ente la rendicontazione e la fattura relativa alle competenze della sua attività riferita alle somme contabilizzate e affluite sugli appositi conti correnti individuati dall'Ente.

In caso di mancata comunicazione, la stessa si riterrà approvata.

Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (somme vincolate, anche in caso di dissesto)

Articolo 7 Rateizzazioni

Nel caso in cui non sia stabilito da Regolamento dell'Ente si applica la disciplina descritta dell' articolo 1, commi dal 796 al 800 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Su richiesta del debitore, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà secondo le seguenti indicazioni, in base alla quantificazione dell'importo oggetto di riscossione:

- (a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- (b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- (c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- (d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- (e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- (f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

In caso di mancato pagamento si applica la disciplina dell' articolo 1, comma 800 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 8 Interessi di mora

Decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora verranno conteggiati al tasso di interesse legale.

L'Ente, con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può determinarne un aumento di non oltre due punti percentuali.

Articolo 9 Discarico per inesigibilità

In caso di mancato recupero del credito, nel caso di impossibilità di attivare la procedura cautelare o esecutiva, nel caso in cui dette procedure siano risultate infruttuose, e per ogni singolo debitore, il Concessionario dovrà fornire dichiarazione di inesigibilità, e procedere al discarico secondo le norme vigenti.

Articolo 10 Somme riconosciute indebite

La Città Metropolitana comunica al Concessionario le somme per le quali è intervenuto un provvedimento di discarico/sgravio indicando gli estremi del soggetto debitore e gli importi riconosciuti come indebiti.

Nulla è dovuto dalla Città Metropolitana per le operazioni e le azioni intervenute successivamente alla ricezione della comunicazione.

È riconosciuto al Concessionario il rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta fino alla ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

Articolo 11 Rendicontazione contabile degli incassi

Il Concessionario è tenuto a presentare all'Ente la rendicontazione, come disposto dall'articolo 1, comma 790 dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La rendicontazione dovrà obbligatoriamente contenere l'esatta contabilizzazione e rendicontazione delle somme riscosse, dei compensi, delle somme rimaste da riscuotere e delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo.

La contabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere accompagnata da elaborazioni periodiche sintetiche riguardanti i principali dati economici e numerici inerenti la gestione delle pratiche affidate, ovvero almeno le seguenti informazioni:

- (1) dettaglio della singola pratica per contribuente e codifiche ad esso associate;
- (2) numero e valore economico delle pratiche ricevute in gestione;
- (3) numero e valore economico delle pratiche portate a termine positivamente e di quelle ancora in sospeso;
- (4) numero e valore economico delle pratiche chiuse negativamente (nulla tenenza o altro);
- (5) numero e valore economico delle pratiche per le quali è stato richiesto il discarico/sgravio alla Città Metropolitana, ai sensi della specifica normativa in materia.

Le informazioni contenute nei prospetti di rendicontazione dovranno essere accessibili e consultabili anche sul portale messo a disposizione dell'Ente

Il Concessionario, deve inviare alla Città Metropolitana con cadenza annuale, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la rendicontazione sullo stato delle procedure.

Articolo 12 Obblighi di segnalazione

Il Concessionario s'impegna ad eseguire il contratto nel pieno rispetto delle norme vigenti, del capitolato speciale d'onere e dell'offerta presentata.

Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Responsabile del procedimento tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio. In caso di mancata comunicazione tutti i danni da ciò derivanti restano a carico del Concessionario, compresi quelli che contrattualmente spetterebbero al Committente.

Articolo 13 Ricorso all'atto di accertamento

Sono poste a carico del Concessionario la procedura e le spese ad essa inerenti nel caso di impugnazione dell'atto di accertamento esecutivo per motivi di forma.

In caso di ricorso all'atto di accertamento esecutivo per motivi di merito il tribunale territorialmente competente si identifica con il Foro del Committente, quindi nel tribunale di Genova.

.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Gestioni finanziarie e fiscali

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO MEDIANTE L'ESPERIMENTO DI UNA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PER UN IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO STIMATO PARI AD EURO 21.500,00 (ONERI FISCALI INCLUSI). CIG ZD62E6553A

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
USC ITA	0104103	0	1000550	+	1.500,00	529 9	2020						
Note:													
USC ITA	0104103	0	1000550	+	5.000,00	460 0	2021						
Note:													
USC ITA	0104103	0	1000550	+	5.000,00	60	2022						
Note:													
USC ITA	0104103	0	1000550	+	5.000,00	26	2023						
Note:													
USC	0104103	0	1000550	+	5.000,00	23	2024						

**CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

ITA													
Note:													
TOTALE ENTRATE:		+											
TOTALE SPESE:		+	21.500,00										

Genova li, 18/11/2020

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 2078 del 16/11/2020

UFFICIO
Servizi finanziari
Ufficio Gestioni finanziarie e fiscali

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO MEDIANTE L'ESPERIMENTO DI UNA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PER UN IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO STIMATO PARI AD EURO 21.500,00 (ONERI FISCALI INCLUSI). CIG ZD62E6553A.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 18/11/2020 al 03/12/2020 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 11/12/2020

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale